

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d'azione per le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo»

[COM(2018) 109 final]

(2018/C 367/12)

Relatore: **Petru Sorin DANDEA**

Consultazione	Commissione europea, 10.4.2018
Base giuridica	Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale
Adozione in sezione	27.6.2018
Adozione in sessione plenaria	12.7.2018
Sessione plenaria n.	536
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	126/1/1

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia il piano della Commissione e ritiene che lo sviluppo delle tecnologie finanziarie (FinTech) nel settore finanziario europeo possa generare una serie di benefici non solo per le imprese europee, ma anche per i loro clienti.

1.2. Il Comitato ritiene che il piano presentato dalla Commissione possa costituire un incentivo sia per lo sviluppo dei mercati dei capitali che per le piccole e medie imprese che operano nel settore finanziario.

1.3. Il Comitato reputa che le misure contenute nel piano d'azione sul miglioramento della sicurezza informatica e della resilienza del settore finanziario siano importanti, ma vadano completate con regolamentazioni che assicurino l'uniformità nello sviluppo delle tecnologie finanziarie all'interno dell'UE. Il Comitato ritiene inoltre che per gli operatori del settore delle tecnologie finanziarie debbano valere le stesse regole che si applicano a quelli del settore finanziario, in particolare per quanto riguarda la resilienza, la vigilanza e la sicurezza informatica.

1.4. Secondo il Comitato, per assicurare la parità di condizioni per quanto riguarda l'accesso ai dati dei clienti conformemente alla seconda direttiva sui servizi di pagamento (*Second Payment Services Directive*, PSD2) e al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), è essenziale che il diritto alla portabilità dei dati personali sia applicato secondo modalità compatibili con la direttiva PSD2.

1.5. Alla luce dell'andamento delle criptovalute e della loro elevata volatilità, il CESE raccomanda alla Commissione di seguire da vicino e in modo permanente la situazione in questo ambito, in collaborazione con le autorità europee di vigilanza. Se del caso, vanno adottate a livello dell'UE tutte le misure necessarie a garantire che la sicurezza e la stabilità del sistema economico e finanziario non siano mai e in alcun modo messe a repentaglio.

1.6. Studi recenti hanno messo in evidenza che l'introduzione delle tecnologie finanziarie porta alla perdita di numerosi posti di lavoro negli istituti finanziari. Il CESE raccomanda agli Stati membri di elaborare e attuare programmi di misure attive per il mercato del lavoro che consentano ai lavoratori interessati dall'introduzione di tecnologie innovative nel settore finanziario di trovare il prima possibile un nuovo posto di lavoro.

1.7. Il CESE raccomanda alla Commissione di definire, per le imprese che offrono servizi di *cloud computing*, possibili regolamentazioni che abbiano per oggetto la responsabilità di tali imprese in rapporto alla protezione dei dati che custodiscono. Esse dovrebbero rispettare le stesse regolamentazioni sulla protezione dei dati personali cui sono soggette le imprese che esternalizzano certi tipi di servizi.

2. La proposta della Commissione

2.1. L'8 marzo 2018 la Commissione europea ha presentato un piano d'azione sul modo per cogliere le opportunità offerte dall'innovazione basata sulla tecnologia nel settore dei servizi finanziari (FinTech), allo scopo di rendere il mercato finanziario più competitivo e innovativo.

2.2. L'obiettivo del piano d'azione presentato dalla Commissione consiste nel permettere al settore finanziario di fare propri e di sfruttare i rapidi progressi realizzati dalle nuove tecnologie, come la tecnologia *block-chain* ⁽¹⁾, l'intelligenza artificiale o i servizi di *cloud computing*. Secondo la Commissione, l'Europa dovrebbe diventare un centro di attrazione mondiale nel settore delle tecnologie finanziarie, con imprese e investitori in grado di trarre profitto dai vantaggi offerti dal mercato unico in questo settore dinamico.

2.3. Sulla base dei risultati della consultazione pubblica che è stata realizzata nel periodo compreso tra marzo e giugno 2017, la Commissione ritiene che la necessità di una riforma legislativa o regolamentare a livello dell'UE sia limitata in questa fase. È tuttavia necessario adottare una serie di iniziative specifiche volte a fare in modo che l'Unione integri la digitalizzazione del settore finanziario.

2.4. Il piano d'azione per le tecnologie finanziarie prevede l'adozione delle misure necessarie affinché i modelli di business innovativi acquisiscano una dimensione europea, il sostegno alla diffusione dell'innovazione tecnologica nel settore finanziario, nonché il miglioramento della sicurezza e della resilienza in questo settore.

2.5. Nel quadro del piano d'azione, oltre alla comunicazione in esame, la Commissione ha presentato anche una proposta di regolamento dell'UE sui fornitori di servizi di *crowd-funding*, attraverso investimenti o prestiti, per le imprese.

2.6. Per quel che concerne la concessione delle licenze per le imprese di tecnologia finanziaria, la Commissione ha invitato le autorità europee di vigilanza a esaminare le attuali procedure per la concessione delle licenze e a proporle, se del caso, un adeguamento della legislazione dell'UE nel campo dei servizi finanziari. Inoltre, nel corso del 2018 la Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi nel settore delle cripto-attività in collaborazione con le autorità europee di vigilanza (ossia, la Banca centrale europea e il Consiglio per la stabilità finanziaria). Sulla base della valutazione dei rischi, la Commissione individuerà le eventuali necessità di regolamentazione a livello dell'UE.

2.7. Per quel che riguarda gli standard comuni e le soluzioni di interoperabilità per le tecnologie finanziarie, la Commissione collaborerà con il Comitato europeo di normazione e con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, anche in rapporto alla tecnologia *block-chain*. Per lo sviluppo di modelli di business innovativi a livello dell'UE, la Commissione intende invitare le autorità competenti degli Stati membri ad adottare iniziative volte a promuovere l'innovazione. La Commissione invita inoltre le autorità europee di vigilanza a facilitare la cooperazione in materia di vigilanza, anche per quel che concerne il coordinamento e lo scambio di informazioni sulle tecnologie innovative, l'istituzione di centri di innovazione e la creazione di spazi di sperimentazione normativa.

2.8. Per sostenere l'innovazione tecnologica nel settore finanziario, la Commissione istituirà un gruppo di esperti con il compito di esaminare gli ostacoli normativi esistenti che si frappongono all'innovazione finanziaria. La Commissione invita le autorità europee di vigilanza a valutare la necessità di emanare orientamenti in materia di esternalizzazione rivolti ai fornitori di servizi di *cloud computing*. La Commissione faciliterà l'elaborazione di clausole contrattuali standard per l'esternalizzazione, da parte degli istituti finanziari, di servizi di *cloud computing*.

2.9. Secondo la Commissione, il quadro di regolamentazione e vigilanza a livello europeo dovrebbe permettere alle imprese che operano nel mercato unico di beneficiare delle innovazioni finanziarie e, quindi, di offrire ai clienti prodotti di qualità superiore.

2.10. La Commissione intende avviare una consultazione pubblica sull'ulteriore digitalizzazione delle informazioni regolamentate sulle società quotate operanti nei mercati regolamentati dell'UE, anche in merito all'eventuale creazione di un portale europeo di trasparenza finanziaria basato sulla tecnologia di registro distribuito (RegTech).

⁽¹⁾ Con il termine «*block-chain*» si intende una catena in costante espansione di documenti, chiamati «blocchi», che sono legati tra loro e resi sicuri per mezzo della crittografia. Per definizione, una «catena di blocchi» resiste a ogni tentativo di modificare i dati in essa contenuti. Si tratta di «un registro aperto e distribuito che può memorizzare le transazioni tra due parti in modo sicuro, verificabile e permanente». Una volta registrati, i dati contenuti in un determinato blocco non possono essere retroattivamente modificati senza alterare tutti i blocchi successivi, un'azione che richiede il consenso della maggior parte della rete (fonte: Wikipedia).

2.11. Per quel che concerne le tecnologie *block-chain*, nel febbraio 2018 la Commissione ha inaugurato un Osservatorio e un forum dell'UE in materia, e ha avviato uno studio sulla fattibilità di un'infrastruttura di *block-chain* pubblica dell'UE per lo sviluppo di servizi transfrontalieri. La Commissione intende valutare in che misura la tecnologia *block-chain* possa essere sviluppata come infrastruttura per i servizi digitali nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa. La Commissione ospiterà inoltre un laboratorio dell'UE per le tecnologie finanziarie.

2.12. Per migliorare la sicurezza e la resilienza del settore finanziario, la Commissione organizzerà un seminario pubblico-privato per valutare gli ostacoli che impediscono lo scambio di informazioni sulle minacce informatiche tra i partecipanti ai mercati finanziari, e per individuare possibili soluzioni. La Commissione invita inoltre le autorità europee di vigilanza a valutare i costi e i benefici connessi allo sviluppo di un quadro coerente per l'esecuzione dei test sulla resilienza informatica destinato ai partecipanti al mercato importanti e alle infrastrutture di rilievo dell'intero settore finanziario dell'UE.

3. Osservazioni generali e particolari

3.1. Il Comitato appoggia il piano della Commissione in quanto ritiene che lo sviluppo delle tecnologie finanziarie (FinTech) nel settore finanziario europeo possa generare una serie di benefici rilevanti a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori.

3.2. Il CESE ritiene che il piano d'azione per le tecnologie finanziarie sia di estrema importanza non solo per l'approfondimento e l'ampliamento dei mercati dei capitali attraverso l'integrazione della digitalizzazione, ma anche per l'Unione dei mercati dei capitali, che rappresenta una delle priorità in cima all'agenda europea. Secondo il CESE, inoltre, il piano d'azione per le tecnologie finanziarie può rappresentare un incentivo fondamentale per il settore delle PMI — che rappresentano il 99 % di tutte le imprese a livello dell'UE — grazie alle maggiori opportunità di finanziamento, che permettono a tali imprese di adottare soluzioni più semplici e accessibili.

3.3. Il Comitato reputa che le misure contenute nel piano d'azione sul miglioramento della sicurezza informatica e della resilienza del settore finanziario siano importanti, ma vadano completate con regolamentazioni che assicurino l'uniformità nello sviluppo delle tecnologie finanziarie all'interno dell'UE.

3.4. Il CESE condivide il giudizio della Commissione secondo cui il quadro di regolamentazione e vigilanza a livello europeo dovrebbe permettere alle imprese che operano nel mercato unico di beneficiare delle innovazioni finanziarie e, quindi, di offrire ai clienti prodotti di qualità superiore. Il Comitato ritiene tuttavia che questo non possa avvenire a discapito della sicurezza. È necessario garantire condizioni di parità per tutti gli operatori, indipendentemente dal loro modo di operare ⁽²⁾.

3.5. Le regolamentazioni che hanno per oggetto gli istituti finanziari a livello europeo, ma anche a livello nazionale negli Stati membri, sono state rafforzate a seguito dell'ultima crisi finanziaria. Esse riguardano anche la sicurezza informatica e stabiliscono norme e standard di sicurezza vincolanti per gli istituti del settore finanziario. Il CESE ritiene che gli standard di sicurezza informatica debbano essere applicati a livello dell'UE anche per le imprese che offrono servizi di tecnologia finanziaria. Per assicurare un'applicazione uniforme, questi standard dovrebbero essere regolamentati a livello europeo, se non persino estesi a livello mondiale.

3.6. Il CESE ricorda che, in genere, gli attacchi informatici sono mossi a livello transfrontaliero. Attualmente, però, lo scambio d'informazioni tra le autorità nazionali competenti in materia di minacce o attacchi informatici è piuttosto limitato dalle disposizioni delle normative degli Stati membri. È quindi di vitale importanza aumentare il livello di coordinamento, regolamentazione e vigilanza in ambito UE.

3.7. Per quel che concerne le cripto-attività e, in particolare, le criptovalute, l'Europa è stata testimone della loro diffusione e della volatilità ad esse associata. Alla luce di questi sviluppi, della mancanza di trasparenza che le caratterizza e degli alti rischi che comportano, il Comitato raccomanda alla Commissione di seguire da vicino e in maniera permanente la situazione in questo ambito, in collaborazione con le autorità europee di vigilanza. Vanno adottate tutte le misure necessarie a garantire che la sicurezza e la stabilità del sistema economico e finanziario non siano mai e in alcun modo messe a repentaglio. Tali misure dovrebbero innanzitutto riguardare l'intera UE e, quindi, essere adottate a questo livello.

3.8. Nel campo delle cripto-attività è stato osservato che le innovazioni basate sulla tecnologia possono sfuggire alla regolamentazione, anche se le operazioni sono condotte in un mercato altamente regolamentato. Tenuto conto della notevole volatilità delle cripto-attività, dell'assenza di trasparenza in questo campo e dei grandi rischi che le cripto-attività possono comportare per gli investitori, il CESE raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di esaminare i metodi che andrebbero previsti per vigilare sulle operazioni in cripto-attività.

⁽²⁾ GU C 227 del 28.6.2018, pag. 63.

3.9. La Commissione ha proposto la creazione di un Osservatorio nel campo delle tecnologie *block-chain*. Secondo il CESE, a causa della rapida dinamica di sviluppo delle applicazioni nel campo delle tecnologie finanziarie, il mandato dell'Osservatorio andrebbe esteso a tutto il settore della tecnologia finanziaria. Inoltre, le applicazioni di tipo *block-chain* sollevano problemi di giurisdizione e di responsabilità in rapporto alla legge applicabile. Il CESE appoggia l'idea della Commissione di lanciare un'iniziativa in materia di *block-chain* a livello dell'Unione che possa chiarire il modo di utilizzo di questa tecnologia e contrastare l'attuale frammentazione.

3.10. È stato osservato che l'introduzione delle tecnologie finanziarie porta alla perdita di numerosi posti di lavoro negli istituti finanziari. Il CESE raccomanda agli Stati membri di elaborare e attuare programmi di misure attive per il mercato del lavoro che consentano ai lavoratori interessati dall'introduzione di tecnologie innovative nel settore finanziario di trovare il prima possibile un nuovo posto di lavoro.

3.11. La Commissione nutre preoccupazioni in rapporto all'esternalizzazione di servizi, da parte degli istituti finanziari, alle imprese che offrono servizi di *cloud computing*, in quanto una quantità eccessiva di informazioni e dati verrebbe trasferita, in modo concentrato, a un piccolo numero di imprese partecipanti a questo mercato, le quali — in genere — non sono europee. Il CESE raccomanda alla Commissione di definire, per le imprese che offrono servizi di *cloud computing*, possibili regolamentazioni che abbiano per oggetto la responsabilità di tali imprese in rapporto alla protezione dei dati che custodiscono.

Bruxelles, 12 luglio 2018.

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Luca JAHIER
